

Adempimenti del curatore fallimentare

Adempimento previsto dalla legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 19, n.2bis L. n. 228/2012)

Comunicazione indirizzo PEC del curatore fallimentare - Obbligo in vigore dal 1° gennaio 2013

Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica.

Obbligato al deposito: il curatore

Modulistica Società: Intercalare P – compilazione del campo “indirizzo posta elettronica certificata”

Modulistica Ditte Individuali: Intercalare P - compilazione del campo “indirizzo posta elettronica certificata”

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: non dovuta

AVVERTENZA: Il curatore può ottemperare al doppio adempimento, nel termine più breve dei 10 giorni dalla nomina, con un'unica Comunicazione contenente tutti i dati richiesti.

Scarica la [nota della CCIAA \[1\]](#) contenente le modalità operative per il descritto adempimento.

Adempimento previsto dall'art. 29 c.6 D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili”.

Termine di presentazione: entro 15 giorni dall'accettazione della carica

Obbligato al deposito: il curatore

Modulistica Società: Modello S3 - codice atto **A15** - riquadro 10 - Intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, sede della curatela e data accettazione della carica)

Modulistica Ditte Individuali: Modello I2 - riquadro 10 - Intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, sede della curatela e data accettazione della carica)

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: non dovuta

Sanzioni: per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili

N.B. Il curatore fallimentare deve obbligatoriamente compilare e trasmettere con la stessa pratica ComUnica,

spuntando la relativa casella informatica, l'intercalare IVA (pratica fiscale) per denunciare la propria nomina all'Agenzia delle Entrate.

Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte - art.33 LF

Questo adempimento è obbligatorio solo per i fallimenti dichiarati dopo il 16.07.2006

Art. 33 co. 5 L.F. – "(...) Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale"

DITTE INDIVIDUALI:

Termine di presentazione: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale

Legittimato: il curatore fallimentare

Modulistica: mod. I2, - riquadro 31 (tipo atto/fatto "008"), firmato digitalmente dal curatore (codice atto: **A15**) - mod. NOTE con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazione presso la cancelleria del Tribunale

Allegati: copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte; conto della gestione e le eventuali osservazioni

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: non dovuta

SOCIETA':

Termine di presentazione: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale

Legittimato: il curatore fallimentare

Modulistica: mod. S2, compilato nel riquadro 20, firmato digitalmente dal curatore (codice atto: **A15**) - mod. NOTE con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazione presso la cancelleria del Tribunale

Allegati: copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte; conto della gestione e le eventuali osservazioni

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: non dovuta

Istanza di cancellazione di società a seguito di chiusura di fallimento - art. 118 LF

Termine di presentazione: nessuno

Legittimato: il curatore fallimentare

Modulistica: mod. S3, compilato nel riquadro 6 – altri motivi - causale cessazione **CF/FA** , firmato digitalmente dal curatore (codice atto: **A14**)

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: non dovuta

Se il curatore non è possessore di smart card la pratica deve essere presentata con procura speciale. **Non viene accettata** la presentazione da parte del professionista incaricato, ai sensi delle L. 340/00 e 350/03.

Nota bene: per le società soggette alla precedente normativa (chiusura del fallimento prima del 16/07/2006), la cancellazione può essere richiesta dagli amministratori o dal curatore. La cancellazione dell'impresa individuale può essere richiesta dall'imprenditore o dal curatore fallimentare.

Allegati  [Nota della CCIAA: Comunicazione indirizzo PEC del curatore fallimentare](#) [1]

Ultima modifica: Giovedì 25 Marzo 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://cciaav.infocamere.it/registro-imprese/adempimenti-del-curatore-fallimentare>

Collegamenti

[1] https://cciaav.infocamere.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/comunicazione-pec-procedure-concorsuali.pdf